

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1881

dire, neanche uno e non ne entrerà di questo genere più nessuno.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Cavalletto rispetto ai militari, non credo che alcuna altra amministrazione provveda ai sott'ufficiali militari quanto provvede l'amministrazione dei lavori pubblici.

Io ebbi occasione di dire al Senato, in un'altra discussione, che alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, nelle poste, ed in altri rami, ci sono 15 mila impiegati nel personale subalterno, 1600 e tanti civili, il resto militari. Poi in questa stessa legge, all'articolo 37 della Commissione, è stabilito che « Per l'ammissione ai posti di ufficiali d'ordine è necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, nè si deve aver compiuto il 25° anno di età. » Ecco perchè io dissi che erano giovanetti. E poi aggiunge: « Per chi avesse servito nell'esercito o nell'armata, i limiti di età sopraindicati saranno aumentati di tanti anni quanti ne avrà passati sotto le bandiere. »

Cosicchè un militare, il quale avesse fatti otto anni di ferma, come ce ne sono tanti, coi venticinque al Ministero conterebbe trentatre anni di servizio. E sotto questo rapporto io sono disposto ad abbondare finchè si vuole.

Dunque lasceremo in sospeso l'articolo per vedere se ci sia luogo a fare ancora qualche altra cosa.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Fra noi e l'onorevole ministro non ci è che un malinteso. Siamo d'accordo: solo egli crede che questi impiegati siano giovanetti, ed io dico che non voglio giovanetti...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora è un altro conto.

CAVALLETTO... io voglio che siano preferiti i sott'ufficiali dell'esercito. Quando preferite sott'ufficiali dell'esercito, voi avete delle persone che hanno servito otto, dodici anni. E quindi la paga di 1400 lire non è per niente soprabbondante. Tanto più che abbiamo già stabilito che gli scrivani locali del Ministero della guerra possano passare ad ufficiali d'ordine nelle amministrazioni civili, e non avrebbero alcun incentivo a passare dal Ministero della guerra a quello dei lavori pubblici collo stesso soldo.

Quindi vedrà che le 1400 lire che io domando per la terza categoria sono assai limitate, e che io faccio una domanda modestissima.

PRESIDENTE. In fine, di questo si parlerà quando

la Commissione riferirà sulla proposta, e sulla forma della proposta.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MARCHIORI, relatore. Io aveva chiesto di parlare appunto perchè ci è una questione di forma.

PRESIDENTE. Io aveva ciò avvertito fin da principio.

MARCHIORI, relatore. Bisogna vedere il modo come è concepita la proposta dell'onorevole Cavalletto, e il luogo ove parla. La Commissione si riserva di rispondere su ciò ed in merito alla stessa proposta. Crede di osservare però fino da ora intorno ai concetti patriottici espressi dall'onorevole Cavalletto, che c'è, come diceva l'onorevole ministro, un articolo di questa legge che li contempla. Tenuta presente questa considerazione, la Commissione raccomanderebbe al Ministero di scegliere possibilmente questo personale d'ordine fra i congedati dal servizio militare, ma anche tra gli elementi locali. È questa una condizione importantissima.

Si possono con emolumenti non troppo elevati avere eccellenti giovani, che trovandosi presso le loro famiglie, hanno più limitati bisogni, e non si trovano con troppa facilità messi a dure tentazioni nell'esercizio delle loro funzioni. Credo utilissimo riunire i due concetti. Del resto in merito alla proposta dell'onorevole Cavalletto, la Commissione si riserva di rispondere quando ne avrà calcolate le conseguenze economiche, e studiate la convenienza e la giustizia.

PRESIDENTE. Dunque passeremo all'articolo 23, salvo a ristabilire la numerazione dopo.

PRESENTAZIONE D'UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Intanto do facoltà all'onorevole ministro di grazia e giustizia di presentare un disegno di legge.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge col quale sono prorogati i termini fissati nelle leggi del 1877 e 1879 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane. (V. *Stampato*, n° 267.) Siccome i termini fissati scadono in questo mese, domando che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole guardasigilli chiede alla Camera di